

STUDIO BELCASTRO

116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151
e-mail claudio.belcastro@studiobelcastro.it web www.studiobelcastro.it

Dott. Claudio Belcastro

Dott. Sergio Policheni

Dott. Antonio Albanese

Dott. Emanuela Candido

Rag. Maria Teresa Cimarosa

Dott. Saverio Leotta

Dott. Cristina Pelle

Rag. Caterina Piccolo

Rag. Santina Sansotta

CIRCOLARE INFORMATIVA

N. 13/2020 DEL 15/04/2020

Indice Argomenti:

- 1. Finanziamenti fino a 25.000 euro**
- 2. Prudenza nella richiesta di credito**
- 3. Titoli di credito sospesi fino al 30 aprile**

1) FINANZIAMENTI FINO A 25.000 EURO

Facendo seguito a quanto anticipato nelle nostre precedenti circolari n. 11 del 6/4 u.s. (**punto 2: In arrivo maxi-prestito ponte**) e n. 12 dell'11/4 u.s. (**punto 2: Liquidità alle aziende**), ed a quanto informalmente comunicato con la nostra ultima mail-circolare prot. 467/E di ieri sera (**modulo di domanda per la richiesta di garanzia**), confermiamo ufficialmente che nella mattinata di ieri sono arrivate le autorizzazioni da parte della Commissione Ue per le misure di aiuto introdotte dal Decreto Liquidità, nella forma di garanzie statali su finanziamenti erogati dal sistema bancario, per il tramite di SACE spa e del Fondo centrale di garanzia PMI.

L'aspettativa è elevata con riguardo a tutte le misure, ma **la maggiore “frenesia” si concentra anzitutto sui finanziamenti fino a 25.000 euro con garanzia al 100% del Fondo centrale di garanzia PMI, restituzione a 72 mesi, preammortamento di 24 mesi e tasso di interesse agevolato.**

Una “frenesia” che discende, prima ancora che dalle garanzie e dalle condizioni di prestito, dalla **legittima aspettativa di una sua rapida erogazione**, in ragione del fatto che il citato Decreto

STUDIO BELCASTRO

prevede espressamente che l'intervento del Fondo non solo **è concesso automaticamente e senza valutazione**, ma anche che il **soggetto finanziatore può erogare il finanziamento** coperto dalla garanzia, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, **senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo**.

Tuttavia, la norma sposta dunque sulle banche le aspettative dei beneficiari di una rapida erogazione, caricando le medesime dei connessi "rischi operativi", nel senso che, l'eventuale erogazione del prestito, prima del via libera definitivo da parte del gestore del Fondo, espone la banca, ove poi il via libera definitivo non dovesse arrivare per errori della banca nella valutazione della sussistenza dei requisiti soggettivi: **tutto ciò lascia intuire una prevedibile certa prudenza da parte del sistema bancario!**

Infatti, un'istruttoria da parte della banca, seppur semplificata, resta comunque necessaria.

In particolare, la banca, dopo aver ricevuto il modulo di richiesta, deve:

- a) verificare che il richiedente **sia un soggetto esercente attività di impresa o di lavoro autonomo con partita IVA**, rientrante nella definizione "europea" di PMI, allargata in questo caso alle imprese con un numero di dipendenti tra 250 e 499;
- b) acquisire **l'ultimo bilancio depositato o l'ultima dichiarazione fiscale** presentata dal richiedente, per verificare che l'ammontare dei ricavi (compensi, per i liberi professionisti) sia superiore a 100.000 euro o, se inferiore, sia comunque superiore al quadruplo del finanziamento richiesto (per i richiedenti costituiti dopo il 1° gennaio 2019 il bilancio e la dichiarazione possono essere sostituiti da apposita autocertificazione ai sensi dell'[art. 47](#) del DPR 445/2000 prevista nell'ambito del modulo messo a punto dal MISE);
- c) verificare che il richiedente non presenti **esposizioni classificate come "sofferenze"** ai sensi della disciplina bancaria;
- d) verificare che il richiedente non presenti esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore **classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate"** ai sensi della disciplina bancaria; oppure, nel caso in cui le presenti, verificare che tale classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.

Difficile dunque pretendere "erogazioni immediate" da parte delle banche, senza contare che, alla gestione procedurale dei predetti rischi operativi e obblighi di valutazione dei profili di rischio, si aggiunge al momento per le banche un ulteriore rischio a procedere all'erogazione fino all'approvazione del gestore del Fondo: quello di veder rifiutata la proposta non per carenza del diritto del richiedente, ma per carenza delle risorse presenti nel Fondo, ove si verificasse una richiesta particolarmente massiccia.

Difficile dunque, per lo meno fino a quando lo Stato non stanzierà risorse sufficienti, pensare e pretendere che **l'erogazione da parte delle banche possa avere la fluidità e l'immediatezza che il decreto lascerebbe intendere**.

Ovviamente, va da sé che il nostro studio è già pronto (a semplice richiesta) ad assistere ed accompagnare immediatamente i propri clienti nella richiesta di ciò che è stato comunque promesso dal Governo!

2) PRUDENZA NELLA RICHIESTA DI CREDITO

Gli aiuti che lo Stato ha finora messo in campo per le imprese e per i professionisti non danno alcuna risposta in termini di strumenti legati alla ripartenza delle attività produttive e dei servizi.

Infatti, almeno finora, le direttive governative sono state tutte concentrate sul solo tema della liquidità (che – nell'immediato – serve certamente a curare i primi sintomi dell'emergenza) ma non paiono affatto occuparsi di come affrontare la malattia (molto più lunga ed aggressiva) della mancanza di fatturato, quindi della produzione di reddito, di imprese, artigiani e liberi professionisti.

Attenzione quindi che il facile accesso al credito che, tradotto in parole povere, significa maggiori debiti per chi vi ricorre, può avere un senso solo se c'è una prospettiva di ripresa economica all'orizzonte; altrimenti significherebbe, per molti, semplicemente rinviare di qualche mese una chiusura, con un livello di indebitamento superiore a quello iniziale.

3) TITOLI DI CREDITO SOSPESI FINO AL 30 APRILE

Il Decreto Liquidità dispone altresì **la sospensione dei termini di scadenza, ricadenti o che iniziano a decorrere nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva.**

Pertanto, un termine già in corso al 9 marzo riprenderà il suo decorso a partire dal 1° maggio 2020, mentre un termine che sarebbe dovuto iniziare tra il 9 marzo e il 30 aprile inizierà a decorrere dal 1° maggio 2020.

La sospensione opera a favore di debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

3.1) Ambito applicativo

L'ambito applicativo della sospensione include gli assegni bancari e postali e tutti gli attori coinvolti nell'utilizzo e nella gestione di tali titoli di credito, come le Banche, le Poste, i pubblici ufficiali incaricati di elevare un protesto.

3.2) Assegni bancari e postali

Con riguardo agli **assegni bancari e postali (anche quelli “post-datati”)**, non avendo gli stessi un termine di scadenza, **viene sospeso il solo termine di presentazione** al pagamento del titolo, non in favore del traente, ma **solo in favore del beneficiario**, che può quindi certamente e legittimamente presentare il titolo al pagamento, anche in pendenza della sospensione.

Ne consegue che il titolo continua ad essere pagabile dalla banca nel giorno di presentazione, laddove – ovviamente – vi siano i fondi disponibili sul conto del traente.

Tuttavia, nell’ipotesi di difetto di provvista in capo al conto corrente del traente, **la sospensione della presentazione sarà valida anche per lo stesso traente** con il solo beneficio che il protesto e la disciplina sanzionatoria dell’assegno saranno temporaneamente inapplicabili.

In tale contesto non verrà quindi inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione; nel caso in cui l’avviso di revoca sia già stato inviato, il termine di 60 giorni per l’esecuzione del pagamento tardivo è sospeso.

Gli elementi necessari per determinare la possibilità o meno di procedere al pagamento del titolo, come ad esempio la disponibilità dei fondi, nonché quelli da considerare per eventuali ulteriori azioni, come la protestabilità, verranno valutati alla fine del periodo di sospensione.

È inoltre sospesa la trasmissione alle Camere di Commercio, da parte dei pubblici ufficiali dei protesti e delle constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del DL Liquidità); nel caso in cui siano stati già pubblicati, le Camere di Commercio provvedono d’ufficio alla loro cancellazione.

PRECEDENTI CIRCOLARI 2020

Numero	Del	Argomento
01/2020	13.01.2020	Legge di bilancio 2020 (novità in sintesi)
02/2020	02.02.2020	Sanzioni penali più gravi per gli evasori Credito di imposta al posto del super e dell’iper ammortamento Oneri detraibili solo con mezzi tracciati Il versamento degli F24 con servizi telematici Non prorogata la cedolare secca sui negozi Rivalutazioni partecipazioni non quotate e terreni

STUDIO BELCASTRO

03/2020	14.03.2020	Novità in tema di Coronavirus Registratori di cassa Chiusura volontaria ed obbligatoria Misure per artigiani Riapertura termini Organi di controllo
04/2020	16.03.2020	Le scadenze fiscali 2020 per l'anno 2019
05/2020	19.03.2020	Proroghe termini e versamenti per Coronavirus Esposizioni bancarie e sostegno per le imprese
06/2020	22.03.2020	Chiusura attività per Coronavirus
07/2020	23.03.2020	Chiusura attività per Coronavirus (aggiornamento)
08/2020	24.03.2020	Credito imposta affitti botteghe e negozi Credito imposta sanificazione ambienti di lavoro Indennità 600 euro esercenti attività autonoma Cassa integrazione ordinaria e in deroga Sostegno settori spettacolo cinema e cultura
09/2020	25.03.2020	Moratoria esposizioni bancarie Fondo di garanzia per Pmi Pagamento fornitori ed altri debiti ordinari
10/2020	26.03.2020	Approvazione bilanci 2019 e Coronavirus
11/2020	06.04.2020	Difficoltà proroga finanziamenti In arrivo maxi-prestito ponte Credito al consumo fuori dalla moratoria Sospensione mutui prima casa
12/2020	11.04.2020	Proroga sospensione termini Liquidità alle aziende Prime riaperture